

## INTERVENTI SUBORDINATI A SCIA

ARTICOLO 20 L.R. 1/2004	SANZIONI L.R.21/2004
<p>1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7, 7bis e 13, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di manutenzione straordinaria non soggetti a comunicazione al Comune</li> <li>- Interventi di restauro e risanamento conservativo</li> <li>- Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, let. d) con esclusione degli edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli art. 18 e 19 r.r. 7/2010 <i>(esclusi anche gli edifici censiti in Zona agricola – art. 33, c. 5 l.r. 11/2005)</i></li> </ul> <p>a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all'articolo 21, comma 1;</p> <p>b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;</p> <p>c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere b)3 e c) del r.r. 9/2008, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (R.R. 7/2010) che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;</li> <li>- le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;</li> <li>- le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;</li> </ul>	<p><b>Art. 9 I.r. 21/2004</b></p> <p><b>Art. 7 I.r. 21/2004</b></p> <p><b>Artt. 6 e 8 I.r. 21/2004</b></p> <p><b>Art. 9 I.r. 21/2004</b></p> <p><b>Artt. 6 e 8 I.r. 21/2004</b></p>

